



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N°6/ s.s. 2026-2027

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Avv. Lorenzo Locatelli

Dott. Nicola Benedizione

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **30/09/2026** alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

Con ricorso del 6 agosto 2026 la Rugby Noceto F.C. ha impugnato la comunicazione dell'Ufficio Tecnico federale del 9 luglio 2026, con la quale era stata comunicata l'impossibilità di procedere all'iscrizione della società al Campionato di Serie B, in ragione del ritiro della prima squadra seniores dal Campionato di Serie A 2025/2026 e del conseguente richiamo agli articoli 5.2 e 6.2 del Regolamento dell'Attività Sportiva.

La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato e l'ammissione al Campionato di Serie B per la stagione 2026/2027. In via subordinata ha chiesto l'iscrizione al Campionato di Serie C, con rimessione in termini, assumendo di essere stata indotta in errore dall'incompletezza delle informazioni ricevute dalla Federazione.

Si è costituita la Federazione Italiana Rugby, chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando, in via preliminare, eccezioni relative alla mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto e all'omessa notificazione del ricorso alle società controinteressate.



TRIBUNALE FEDERALE

All'udienza del 30 settembre 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società risultava iscritta al Campionato di Serie C e ha rinunciato alla domanda subordinata, insistendo esclusivamente per l'accoglimento della domanda principale di ammissione al Campionato di Serie B.

Il difensore della Federazione si è richiamato alla memoria di costituzione e difesa, precisando altresì l'irrilevanza del precedente richiamato dalla ricorrente relativo al Rugby Calvisano.

All'esito della discussione il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere dato atto della dichiarazione resa all'udienza dal difensore della Rugby Noceto, il quale ha espressamente rinunciato alla domanda subordinata di iscrizione al Campionato di Serie C, insistendo soltanto per la domanda principale relativa all'ammissione al Campionato di Serie B.

La rinuncia è stata resa nel verbale d'udienza e non risulta contestata dalla Federazione. Essa deve pertanto essere recepita ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio.

Ne consegue che il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi sulla domanda subordinata, né sulla richiesta di rimessione in termini per l'iscrizione al Campionato di Serie C, essendo venuta meno la volontà della ricorrente di coltivarla.

La decisione deve quindi riguardare esclusivamente l'ammissibilità della domanda principale di ammissione al Campionato di Serie B.

La Federazione ha eccepito che il ricorso trasmesso e prodotto nel procedimento non reca la sottoscrizione, grafica o digitale, del difensore, pur contenendo l'indicazione della procura.

L'eccezione non è fondata.



TRIBUNALE FEDERALE

La sottoscrizione del difensore pur non costituendo un elemento meramente formale, assolve alla funzione di attestare la provenienza dell'atto dal soggetto professionalmente abilitato a esercitare la difesa tecnica e di collegare il ricorso alla procura conferita dalla parte. Essa consente inoltre di individuare con certezza la responsabilità professionale per il contenuto dell'impugnazione e l'effettiva assunzione della difesa nel procedimento.

Nel sistema della giustizia sportiva, la difesa tecnica e i requisiti formali del ricorso sono funzionali alla regolare instaurazione del giudizio.

La giurisprudenza è tuttavia meno rigorosa quando la firma del difensore, pur non essendo materialmente apposta in calce al ricorso, compare sulla procura allegata all'atto ed è idonea a collegare inequivocabilmente il difensore sia alla procura sia alla domanda giudiziale.

In questo senso si colloca Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 32176 del 2 novembre 2022. La Corte ha escluso l'inesistenza dell'atto introduttivo quando la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce all'atto, risulti apposta per certificare l'autenticità della firma della parte sulla procura redatta a margine o in calce al ricorso.

In tale situazione la firma del difensore può assolvere una duplice funzione:
autenticare la sottoscrizione della parte che conferisce la procura;
assumere la paternità dell'atto processuale.

Il principio è quindi il seguente: la mancata firma in calce al ricorso non è necessariamente decisiva se una firma del difensore risulta comunque apposta sulla procura materialmente collegata all'atto e consente di attribuire senza equivoci il ricorso al professionista.

Lo stesso criterio era già stato espresso da Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 22025 del 22 novembre 2004, secondo cui la firma apposta dal difensore sulla procura può valere anche come sottoscrizione dell'atto quando procura e ricorso siano formalmente collegati.



TRIBUNALE FEDERALE

La Federazione ha inoltre dedotto che il diniego di iscrizione costituisce atto applicativo di una determinazione precedente e autonoma, rappresentata dalla formazione degli organici dei Campionati per la stagione sportiva 2026/2027, resa pubblica mediante il Comunicato Federale n. 1 del 27 luglio 2026.

L'eccezione è fondata.

La domanda proposta dalla Rugby Noceto mira a ottenere l'inserimento della società nell'organico del Campionato di Serie B, con conseguente sottrazione di una posizione già attribuita nell'ambito dell'organizzazione del campionato. Tale risultato non riguarda soltanto la comunicazione individuale del 9 luglio 2026, ma presuppone necessariamente la rimozione o la modifica dell'assetto degli organici e delle determinazioni federali che hanno individuato le società ammesse alla Serie B.

Il diniego comunicato alla ricorrente non costituisce, pertanto, un provvedimento isolato e autonomamente lesivo, ma rappresenta l'applicazione nei confronti della società delle regole e delle determinazioni organizzative già assunte dalla Federazione in ordine alla composizione del campionato.

La lesione lamentata dalla ricorrente si è concretizzata, quanto meno, con la formazione dell'organico nel quale essa non è stata inserita. Era quindi onere della società contestare tempestivamente anche l'atto presupposto, chiedendone l'annullamento o la riforma e deducendo nei suoi confronti le specifiche ragioni di illegittimità.

L'impugnazione della sola comunicazione del 9 luglio 2026 e non del provvedimento presupposto non consente di rimettere in discussione, in via indiretta e oltre i termini, l'atto presupposto ormai consolidato. Diversamente opinando, sarebbe possibile eludere i termini e le preclusioni dell'impugnazione mediante la contestazione di un atto meramente applicativo, anche quando il vizio dedotto investa in realtà l'assetto organizzativo e regolamentare già definito.



TRIBUNALE FEDERALE

La ricorrente non ha dedotto vizi propri e autonomi della comunicazione del 9 luglio 2026, distinti da quelli concernenti la scelta di non inserirla nell'organico della Serie B. Le doglianze formulate riguardano infatti la pretesa spettanza del diritto alla promozione e l'interpretazione degli articoli 5.2 e 6.2 del Regolamento dell'Attività Sportiva, ossia questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro l'atto presupposto e contro la determinazione dell'organico. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto.

La Federazione ha infine eccepito l'omessa indicazione e notificazione del ricorso alle società Valorugby Emilia SSD a r.l. e Rugby Carpi ASD.

Anche tale eccezione è fondata.

Dagli atti risulta che le predette società sono state inserite nell'organico del Campionato di Serie B, girone 2, per la stagione sportiva 2026/2027, in quanto rispettivamente seconda e terza classificata nel campionato dal quale la ricorrente assume di essere stata promossa.

Esse sono quindi titolari di una posizione concreta, attuale e qualificata alla conservazione dell'assetto organizzativo impugnato. L'eventuale accoglimento della domanda della Rugby Noceto, con ammissione di quest'ultima alla Serie B, inciderebbe direttamente sulla posizione delle società già ammesse, modificando l'organico del campionato e pregiudicando il loro interesse alla partecipazione nella categoria assegnata.

Le società Valorugby Emilia e Rugby Carpi rivestono pertanto la qualità di controinteressate necessarie, in quanto portatrici di un interesse giuridicamente qualificato e contrapposto a quello della ricorrente.

La mancata notificazione del ricorso nei loro confronti ha impedito l'instaurazione del contraddittorio con soggetti direttamente incisi dalla domanda principale. Non si tratta di una mera irregolarità, poiché l'eventuale



TRIBUNALE FEDERALE

pronuncia favorevole alla ricorrente non potrebbe essere resa senza incidere sulle posizioni delle società già ammesse al campionato.

La violazione del contraddittorio impedisce quindi l'esame della domanda di ammissione alla Serie B e determina, anche sotto tale autonomo profilo, l'inammissibilità del ricorso.

Le eccezioni preliminari esaminate sono ciascuna idonea a impedire l'esame della domanda principale.

La mancata impugnazione dell'atto presupposto e l'omessa notificazione alle società controinteressate attengono alla regolare instaurazione del procedimento e alla possibilità stessa di esaminare la pretesa della ricorrente.

Esse rendono superfluo l'esame delle questioni di merito relative all'interpretazione dell'articolo 6.2 del Regolamento dell'Attività Sportiva, al rapporto tra prima squadra e squadra cadetta, agli effetti del ritiro della prima squadra seniores e alla dedotta prevalenza del risultato sportivo conseguito dalla squadra cadetta.

Il Tribunale osserva soltanto che tali questioni non possono essere utilmente affrontate in assenza di un ricorso ammissibile e di un contraddittorio integro con tutti i soggetti potenzialmente incisi dalla pronuncia.

La natura della controversia, la definizione in rito, la rinuncia alla domanda subordinata intervenuta nel corso dell'udienza e la circostanza che la società risulti comunque iscritta al Campionato di Serie C giustificano, avuto riguardo alle complessive ragioni della decisione, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Il Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo

PQM



TRIBUNALE FEDERALE

preso atto della rinuncia della domanda subordinata, dichiara inammissibile il reclamo.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2026.

Il Presidente
Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 05/10/2026

PUBBLICATA

HL 05/10/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zecchiari